

## COSA DICONO I GIUDICI DI MERITO

1

### IL «TELELASER»

Anche il "telelaser" deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. L'amministrazione, in caso di contestazioni sull'affidabilità dell'apparecchio, ha l'onere di provare la funzionalità dello stesso. Se tale onere non viene assolto, la multa deve essere annullata. *Tribunale di Bergamo, sentenza 269 del 5 febbraio 2020*

2

### VERIFICHE PERIODICHE

Le apparecchiature che misurano la velocità vanno periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento. In caso di contestazioni sull'affidabilità dell'apparecchio, il giudice deve accertare se è stato o no verificato. L'onere di provare che sono state fatte le verifiche di funzionalità e taratura incombe sulla Pa. *Tribunale di Crotona, sentenza 141 del 5 febbraio 2020*

3

### IL CERTIFICATO

In presenza di un certificato di taratura non è dato al giudice verificare le modalità con le quali la stessa taratura è stata effettuata, a meno che il conducente non contesti la provenienza del certificato da soggetto non abilitato. Eventuali anomalie tecniche dell'apparecchio dovrebbero essere dimostrate dal ricorrente. *Tribunale di Imola, sentenza 274 del 6 febbraio 2020*

4

### L'ERRORE NEL VERBALE

La taratura periodica va effettuata ed è tale profilo sostanziale che rileva, non quello formalistico del suo recepimento in verbale. L'errore materiale della matricola non impedisce la perfetta identificazione dell'apparecchiatura. Ciò che conta è che l'amministrazione dimostri di aver effettuato la taratura periodica. *Tribunale di Bologna, sentenza 199 del 27 gennaio 2020*

5

### «FEDE PRIVILEGIATA»

Il verbale di accertamento non è assistito da fede privilegiata sul corretto funzionamento dell'autovelox, né sull'esistenza del collaudo e della taratura, che devono essere provati dall'amministrazione che ha elevato il verbale. Il conducente può sempre dimostrare il difetto di funzionamento. *Tribunale di Perugia, sentenza 56 del 14 gennaio 2020*

# Autovelox, più facile far annullare la multa se l'apparecchio non è tarato

## CIRCOLAZIONE STRADALE

**Il conducente non è tenuto a provare il difetto di funzionamento**

**È il giudice a dover accertare che siano stati eseguiti i controlli periodici**

**Marisa Marraffino**

Se il conducente contesta l'affidabilità dell'autovelox, il giudice è tenuto ad accertare che l'apparecchio sia stato sottoposto alla taratura periodica. L'ente che ha elevato il verbale non potrà esimersi dal produrre i relativi certificati: in mancanza la multa dovrà essere annullata.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 10464 depositata il 3 giugno scorso, che di fatto alleggerisce l'onere della

prova in capo al conducente.

In passato, infatti, era chi contestava il verbale a dover provare il difetto di funzionamento dell'apparecchio. La sentenza della Suprema corte si allinea invece a un più recente orientamento che ritiene che basti eccepire dubbi sull'effettiva taratura dell'autovelox per sollevare il conducente dalla relativa prova. Sarà il giudice, infatti, a dover accertare che l'autovelox funzionasse correttamente, chiedendo eventualmente alla controparte di fornire la prova necessaria.

Non ci sono scappatoie: il funzionamento dell'apparecchio non gode della "fede privilegiata", quindi il conducente può dimostrare il vizio di funzionamento dell'apparecchio nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, senza dover esperire la querela di falso.

All'ente che ha elevato il verbale non basterà neppure produrre in giudizio il certificato di messa

in opera o di omologazione dell'apparecchio per dimostrarne il corretto funzionamento: la taratura periodica è un onere ulteriore che il giudice deve accertare in ogni caso se il conducente contesta la funzionalità dell'autovelox.

I test di omologazione infatti da soli non bastano. Tutti gli strumenti elettronici di rilevazione della velocità (autovelox e velomatic) devono essere sottoposti a procedure di tarature annuali, in assenza delle quali il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulterebbe assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.

C'è da dire che l'emergenza sanitaria in corso ha inciso anche sulla taratura degli apparecchi, prorogando di 90 giorni la validità dei certificati in scadenza entro il 31 luglio prossimo.

Periodo che dovrà essere preso in considerazione anche nei

giudizi pendenti di opposizione alle sanzioni amministrative per eccesso di velocità perché sposta in avanti fino al 31 ottobre la validità dei certificati di taratura prodotti in giudizio.

Lo ha disposto espressamente la circolare del ministero dell'Interno 300/A/3743/20/144/5/20/5 del 27 maggio scorso.

Il giudice, avendo ampi poteri istruttori, dovrà valutare anche se il certificato di taratura sia stato rilasciato da un soggetto abilitato, ma non potrà sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata.

La taratura dell'apparecchio ha la precisa funzione di stabilire che lo stesso non abbia subito un invecchiamento delle proprie componenti, dovuto a possibili urti, vibrazioni, shock meccanici e termici oppure a variazioni della tensione di alimentazione.

In passato, invece, spesso la taratura degli autovelox veniva considerata un duplicato dei

certificati di conformità e omologazione.

La taratura può essere eseguita anche da una ditta privata, ma le operazioni devono essere documentate in un verbale.

Ci si è chiesti se la taratura debba necessariamente avvenire ad alte velocità e, quindi, in un autodromo. Il ministero dei Trasporti, con il parere 6573 del 27 ottobre 2017, afferma che nei test non è necessario raggiungere la velocità massima di 230 km/h, ma che è sufficiente quella di 70 km/h.

Ma questa precisazione si scontra con il decreto 282/2017 e con il fatto che ancora oggi i certificati di taratura non sempre attestano a quali velocità vengono svolte le prove.

In ogni caso, l'onere di provare che l'apparecchio è stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura annuali incombe sulla pubblica amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA